



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Avellino*

Prot. n. 2308/S.E.

Li, 19 maggio 2016

Ai sigg. Presidenti degli uffici elettorali di sezione
per il tramite dei
sigg. Sindaci, Commissari Straordinari dei Comuni di:

AIELLO DEL SABATO – AVELLA – CALABRITTO – FRIGENTO – GUARDIA LOMBARDI –
LACEDONIA – LIONI – LUOGOSANO – MANOCALZATI – MONTAGUTO –
MONTEFALCIONE – MONTEFORTE IRPINO – MONTEFREDANE – MONTEVERDE –
OSPEDALETTO D'ALPINOLO – PAGO DEL VALLO DI LAURO – PETRURO IRPINO –
PIETRASTORNINA – ROCCABASCERANA – ROTONDI – SAN MARTINO VALLE
CAUDINA – SANT'ANGELO ALL'ESCA – SANT'ANGELO A SCALA – SCAMPITELLA –
SENERCHIA – SERINO – SPERONE – STURNO – TEORA – TORELLA DEI LOMBARDI –
VILLAMAINA.

e, p.c. Al Sig. Questore di AVELLINO
Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri di AVELLINO
Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza di AVELLINO

**OGGETTO: Elezioni comunali di domenica 5 giugno 2016 –
Voto dei rappresentanti di lista**

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Con riferimento alle imminenti consultazioni comunali, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulle vigenti disposizioni normative che consentono a determinate categorie di elettori di avvalersi di procedure speciali, cioè di esercitare il diritto di voto non presso l'ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti, ma presso altra sezione elettorale nell'ambito dello stesso Comune, previa esibizione della tessera elettorale.

In particolare ci si riferisce ai rappresentanti di lista, i quali hanno la facoltà di votare nella sezione presso la quale esercitano le funzioni.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino

Com'è noto, per le elezioni comunali i rappresentanti di lista **devono essere elettori del Comune in cui si vota**, ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, della legge 21.3.1990, n. 53.

Pertanto, qualora un rappresentante di lista esprima il proprio voto nella sezione in cui esercita le funzioni e questa sia diversa dall'ufficio elettorale di sezione presso il quale lo stesso è iscritto, **il Presidente dell'ufficio elettorale della sezione in cui il rappresentante di lista ha esercitato il proprio diritto di voto dovrà tempestivamente darne comunicazione al delegato del Comune, il quale a sua volta informerà il Presidente del seggio in cui il rappresentante medesimo risulta iscritto per gli opportuni riscontri.**

I Presidenti degli uffici elettorali di sezione vorranno altresì ricordare ai predetti elettori che i loro nominativi saranno annotati in calce alla lista elettorale di sezione e di essi è presa nota nel verbale delle operazioni di seggio.

Il nostro ordinamento, infatti, non consente l'esercizio del diritto di voto in più sezioni e, pertanto, allo scopo di evitare una doppia espressione di voto da parte dei citati elettori, i sigg. Presidenti di seggio vorranno richiamare la loro attenzione sulle apposite sanzioni penali previste dall'articolo 93, comma 1, del T.U. n. 570/1960 (reclusione fino a tre anni e multa fino ad euro 2.065) per coloro che esprimono il proprio voto in più sezioni elettorali, e dall'articolo 97, comma 1, dello stesso T.U. (reclusione da sei mesi a due anni e multa fino ad euro 2.065) per coloro che, al fine di votare più di una volta, fanno indebito uso della tessera elettorale.

Il Dirigente reggente dell'Area II

Giannini